

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44172 Anno 2015

Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA

Relatore: ZAZA CARLO

Data Udienza: 14/09/2015

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino

e da

1. FCA NV, già Fiat s.p.a

quale parte civile nel procedimento nei confronti di

2. Bava Marco Carlo Geremia, nato a Torino il 07/09/1957

avverso la sentenza del 24/11/2014 della Corte d'Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sui punti coincidenti dei ricorsi del Procuratore generale territoriale e della parte civile, e per il rigetto nel resto del ricorso di quest'ultima;

udito per la parte civile ricorrente l'avv. Giovannandrea Anfora, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi depositando nota spese;



RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 21/12/2012, appellata dal pubblico ministero e dalla parte civile, veniva confermata l'assoluzione di Marco Carlo Geremia Bava, per non costituire il fatto reato, dall'imputazione del reato di cui all'art. 595 cod. pen., contestato come commesso in danno della Fiat s.p.a. e degli organi amministrativi della stessa, fra i quali l'amministratore delegato Sergio Marchionne, intervenendo all'assemblea degli azionisti della società in Torino del 31/03/2008, producendo in quella sede un documento scritto e successivamente pubblicando sul proprio sito *internet* il contenuto dell'intervento, nel quale manifestava sospetti sull'origine dolosa dell'incidente nel quale trovava la morte Edoardo Agnelli indicandone come responsabili per omessa vigilanza anche gli addetti alla sicurezza della Fiat, accennava alla natura non casuale di incidenti che avrebbero potuto occorrergli e ad azioni lesive della sua incolumità ad opera del personale della sicurezza, che definiva come «polizia privata della peggior specie» e «aguzzini» e come responsabile di tentativi di intimidazione nei suoi confronti, asseriva che quanto accaduto nell'assemblea costituiva il punto più basso della democrazia assembleare del gruppo Fiat, parlando a questo proposito di «terrorismo psicologico», parlava di «corruzione», «assassini» e «affari con chi ha le mani insanguinate» a proposito dei rapporti fra la Fiat, la Confindustria e la Cina, chiedeva se fossero state pagate tangenti per accedere ai mercati di stati emergenti quali l'India e la Cina, se vi fossero stati incassi in nero o fatti di *insider trading*, definiva il bilancio consolidato della Fiat come il risultato di una «illusione ottica» derivante dall'occultamento delle perdite mediante riduzione delle riserve delle società controllate, qualificava l'amministratore delegato Marchionne come «illusionista, temerario, spavaldo», lo invitava ad ammettere quale fosse la situazione reale della Fiat e gli attribuiva la perdita del 20% del valore delle azioni della società per effetto di operazioni finalizzate ad acquisire *stock options* in favore suo e di altri diciassette dirigenti, descritti come «compagni di abbuffata», e ingenti spese per acquisti di azioni proprie. La sentenza di primo grado veniva riformata con la compensazione fra le parti delle spese processuali.

Il Procuratore generale territoriale ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale sull'assoluzione dagli addebiti relativi alle dichiarazioni dell'imputato sulla morte di Edoardo Agnelli e sulle minacce alla propria incolumità; queste ultime sarebbero state ritenute prive di portata diffamatoria in quanto talmente fantasiose da apparire prive di credibilità, con una

valutazione slegata dal contesto fattuale e da quanto avvenuto nel corso dell'assemblea; la responsabilità dell'imputato per quanto affermato sulla vicenda di Edoardo Agnelli sarebbe stata esclusa per riguardare le dichiarazioni fatti riguardanti soggetti diversi dalla Fiat, ossia componenti della famiglia Agnelli, omettendo di verificare se le asserzioni, tenendo conto del contesto in cui esse venivano pronunciate, potessero essere percepite dai destinatari come dirette anche alla dirigenza della Fiat; le ulteriori affermazioni sulla responsabilità omissiva nella vicenda degli addetti alla vigilanza della Fiat sarebbero state ritenute scriminate dall'esercizio del diritto di critica nonostante risultasse dagli atti che tali addetti non avessero nell'occasione seguito Edoardo Agnelli per espressa volontà di quest'ultimo, ed omettendo di motivare sul carattere diffamatorio delle dichiarazioni dell'imputato nella complessiva rappresentazione di un articolato progetto omicidiario in danno dell'Agnelli, che avrebbe coinvolto anche il personale di vigilanza.

Le considerazioni del Procuratore generale territoriale sugli addebiti appena esaminati sono condivise dalla parte civile ricorrente, che deduce a sua volta violazione di legge e vizio motivazionale sugli altri profili dell'imputazione; la scriminante del diritto di critica sarebbe stata ritenuta sussistente per le dichiarazioni dell'imputato sulle scelte imprenditoriali della Fiat in quanto dirette ad una platea qualificata, omettendo di motivare sulla riconducibilità a tale figura di un'assemblea di una società ad azionariato diffuso, comprendente anche soggetti non esperti in operazioni societarie, di considerare la pubblicazione degli interventi sul sito *internet* del Bava, che li rendeva accessibili ad un ambito indeterminato di destinatari, e di valutare in questa prospettiva la necessità del ricorso rispetto della verità dei fatti riferiti; non sarebbero comunque giustificabili nell'ottica della ritenuta scriminante il ricorso a termini quali «corruzione» e «assassini» ed il riferimento al pagamento di tangenti ed a pratiche di *insider trading*; non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni del teste Moschetto sull'infondatezza delle affermazioni del Bava, che imponevano la verifica dell'adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'onere di verificare i fatti sui quali si basavano le sue affermazioni; l'imputato sarebbe stato ritenuto convinto della veridicità delle proprie dichiarazioni sull'operato del Marchionne, vertenti sull'asserita falsificazione del risultati del bilancio della Fiat al 2007, omettendo anche in questo caso di verificare l'ottemperanza del Bava al dovere di diligenza nel controllo dei dati disponibili, e peraltro di motivare sul rispetto della continenza nell'espressione «compagni di abbuffata».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono fondati.

Per quanto riguarda la vicenda relativa alla morte di Edoardo Agnelli, sulla quale si incentra il ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale, la stessa sentenza impugnata dava atto del carattere offensivo delle frasi pronunciate in merito dall'imputato. L'assoluzione del Bava da tale addebito veniva confermata unicamente in quanto tale offensività era ritenuta diretta all'ambiente interno alla famiglia Agnelli e non anche alla Fiat, soggetto che aveva presentato la querela; rispetto alla quale il riferimento del Bava a responsabilità degli addetti alla vigilanza veniva considerata di per sé non diffamatoria, in quanto attribuita unicamente di una sorveglianza non adeguata sulla persona di Edoardo Agnelli, censurabile come tale anche laddove la causa del decesso di quest'ultimo fosse stata effettivamente quella ufficializzata nel suicidio.

Va tuttavia rammentato che la direzione dell'offesa verso l'onore o la reputazione di una determinata persona fisica non esclude la ravvisabilità di una concorrente aggressione dell'ente nell'ambito del quale la persona operi, quando l'offesa, per le circostanze indicate e le espressioni utilizzate, assuma connotazioni di diffusività tali da incidere anche sull'ente (Sez. 5, n. 4982 del 30/01/1998, Sandri, Rv. 210601).

Nel caso di specie, l'accento del Bava all'omessa vigilanza da parte degli addetti a ciò incaricati dalla Fiat, in stretta connessione con i sospetti manifestati in ordine ad un'origine dolosa della morte di Edoardo Agnelli, individuata nel contesto familiare che esprimeva la proprietà della stessa Fiat, non poteva che essere percepito come diretto a coinvolgere la società nell'ipotizzato progetto omicidiario in danno dell'Agnelli; in una visione nella quale la condotta omissiva dei vigilanti perdeva inevitabilmente l'immagine di una colposa ed occasionale negligenza per apparire invece come parte integrante di quel progetto, la cui articolazione finiva a quel punto per associarlo alla Fiat.

Questa visione era poi ulteriormente rafforzata dagli ulteriori riferimenti del Bava a possibili operazioni in danno della sua stessa incolumità da parte degli addetti alla vigilanza della Fiat, e dalla definizione degli stessi come «polizia privata della peggior specie» e «aguzzini». Correttamente il Procuratore generale ricorrente evidenzia come la svalutazione di tali espressioni, operata dalla Corte territoriale in base al carattere evidentemente fantasioso e conseguentemente incredibile delle stesse, sia inficiata da una prospettiva di giudizio che non considerava il contesto nel quale le frasi erano pronunciate. Nel momento in cui ciò avveniva in stretta connessione con quanto detto in ordine al coinvolgimento

della vigilanza della Fiat nella vicenda che culminava con la morte di Edoardo Agnelli, quelle espressioni si presentavano infatti quali confermate di un addebito di responsabilità dell'organizzazione della società in quell'evento e, più in generale, in attentati all'incolumità di soggetti ritenuti pericolosi per l'attività della stessa.

La condotta dell'imputato, dagli stessi giudici di merito ritenuta diffamatoria per questi aspetti, risulta pertanto diretta anche contro la società querelante, il che impone di rivalutare la sussistenza della condizione di procedibilità esclusa con la sentenza impugnata.

Sono peraltro fondate anche le censure dedotte dalla parte civile sugli altri addebiti di cui all'imputazione. I limiti dell'esercizio del diritto di critica della gestione della Fiat nel corso di un'assemblea degli azionisti della stessa, che la Corte territoriale riteneva scriminare le relative condotte contestate, venivano infatti superati sia con riguardo al requisito della verità dei fatti esposti che a quello della continenza delle espressioni utilizzate.

Per entrambi i profili, la motivazione della sentenza impugnata, nel richiamo al ritenuto carattere qualificato dei destinatari del discorso del Bava in quanto azionisti riuniti in assemblea, ometteva di valutare innanzitutto la possibile presenza in quella sede di investitori non professionali e, comunque, la pubblicazione delle dichiarazioni sul sito *internet* dell'imputato, oggetto quest'ultima di specifica contestazione; con la conseguente percepibilità delle espressioni da parte di un vasto uditorio di comuni cittadini, rispetto al quale il rispetto dei citati limiti del diritto di critica, soprattutto in quanto attinenti a complesse operazioni societarie e contabili, deve essere esaminato in termini necessariamente diversi e più rigorosi rispetto a quelli adottabili per un normale intervento nel corso di un'assemblea di una società di capitali.

In questa prospettiva, e con riguardo in primo luogo alla verità dei fatti, tale condizione veniva considerata sussistente, nella sentenza impugnata, unicamente in base alla ritenuta convinzione del Bava di denunciare illeciti verificatisi nella gestione della Fiat e, segnatamente, nella rappresentazione contabile della stessa. Difettava invece nella motivazione la necessaria verifica dell'adempimento dell'imputato al dovere di verificare l'attendibilità delle informazioni che avrebbero sostenuto tale convinzione; adempimento particolarmente esigibile, ai fini della configurabilità della scriminante in esame, nel momento in cui le affermazioni sulla commissione di gravi irregolarità contabili venivano proposte nell'assemblea dei soci e diffuse in rete.

Quanto al requisito della continenza, il mantenimento della condotta dell'imputato nei relativi veniva giustificato nella sentenza impugnata, con riguardo all'accenno a pratiche corruttive ed all'uso del termine «assassini»,

intendendo tali espressioni come riferite dal Bava alle violazioni dei diritti umani in stati come la Cina ed all'inopportunità dei rapporti commerciali con gli stessi. Questa argomentazione manifesta tuttavia la sua evidente illogicità rispetto ad asserzioni espressamente mirate dall'imputato all'ipotesi del pagamento di tangenti, da parte della Fiat, per la prosecuzione di tali rapporti; essendone conseguentemente omessa la dovuta valutazione della ricorrenza del legittimo esercizio del diritto di critica in espressioni che estendevano il giudizio di disistima morale all'operato della società, in quanto legata da illeciti accordi corruttivi con rappresentanti degli stati di cui sopra, includendo pertanto la Fiat fra i destinatari della condotta diffamatoria. Totalmente assente, nelle considerazioni della Corte territoriale, è poi la valutazione della continenza di termini quali «illusionista» e «compagni di abbuffata», rispettivamente riferiti all'amministratore Marchionne ed ai soggetti che sarebbero stati indebitamente favoriti con le operazioni denunciate, nella loro indubbia portata offensiva in quanto espressivi di propensione ad artifici contabili e alla spartizione di proventi di illecite pratiche finanziarie.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali. La decisione sulla liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile deve essere rimessa al giudizio definitivo.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame.

Così deciso il 14/09/2015